



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,
RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CONISTANZA DI MISURE COLLEGIALI AI SENSI
DELL'ART. 55 C.P.A.

PER: la Dott.ssa Stefania Bilotto (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)

ricorrente

CONTRO

CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586 – P. IVA 02118311006) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7;

resistente

CONTRO

Il Dott.ssa Brunetti Cecilia, domiciliata in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7;

controinteressata

Oggetto: domanda di annullamento, previa sospensiva in ragione della gravità ed urgenza della situazione obiettiva, dei seguenti provvedimenti:

- 1- Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa “all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”, nella parte in cui delibera “l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”;

- 2- E nella parte in cui dispone *“ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati dovranno riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del colloquio i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”*;
- 3- Nonché, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un massimale di 30 punti per i titoli, di cui 10 punti per l’anzianità di servizio, 12 punti per la produzione scientifica e 8 punti destinati alla valutazione del curriculum;
- 4- Del bando n. 366.48 – Area strategica Biologia, Biotecnologie e biorisorse – tre posti, nella parte in cui dispone che *“il concorso è bandito per titoli e colloquio con una suddivisione del punteggio complessivo di punti 90, articolata come segue: max 30 punti per i titoli, max 60 punti per il colloquio.”*
- 5- E nella parte in cui prevede che *“ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati dovranno riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del colloquio i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”*;
- 6- Del provvedimento di esclusione del 19.11.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui non ammette la ricorrente a sostenere il colloquio previsto dal bando n. 366.48;
- 8- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

Per l’accertamento del diritto in capo alla ricorrente di accedere alla prova orale della procedura concorsuale n. 366.48 ai sensi dell’art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017

* * * * *

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente è una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in servizio presso quest’ultimo con una contrattualizzazione di tipo flessibile.

La Dott.ssa Bilotto è in possesso dei requisiti previsti all’art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, che le consentono di beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato mediante concorso pubblico.

Nello specifico, risulta in servizio presso il CNR successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, inoltre, ha maturato al 31 dicembre 2017 tre anni di servizio negli ultimi otto anni.

Con l’intento di superare l’annoso problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha emesso il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 –

“Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, attraverso il quale ha stabilito la possibilità per le amministrazioni di stabilizzare a tempo indeterminato il personale precario.

Precisamente, l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 *“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”* ha stabilito al comma 1 che: *“le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con il rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”

E ancora, al comma 2, dell'art. 20 dispone che: *“nello stesso triennio 2018 – 2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

In ottemperanza al prefato Decreto Legislativo n. 75/2017, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha adottato la deliberazione n. 125/2018, avente ad oggetto *“l'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”*, con la quale veniva deliberata l'emanazione di 26 bandi di concorso, per

titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nonché, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione e i punteggi da assegnare ai candidati (*doc. 1 – deliberazione n. 125/2018 del CNR*).

Tuttavia, la suddetta è manifestamente illegittima poiché adottata in violazione del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, degli artt. 3 e 4 della Costituzione, nonché, dell'art. 3, L. n. 241/1990. Inoltre, risulta viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Ebbene, la deliberazione n. 125/2018 risulta discriminatoria e pregiudizievole poiché subordina l'accesso alle procedure concorsuali al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30, calcolato sulla base dei titoli posseduti dai lavoratori precari.

Il CNR dava seguito a quanto stabilito nella deliberazione, adottando 25 bandi concorsuali per il reclutamento di un totale di 75 risorse con il profilo di Ricercatore, nonché, una procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di una risorsa con il profilo di Tecnologo.

Successivamente, la Dott.ssa Stefania Bilotto riceveva a mezzo pec il provvedimento del CNR, a mezzo del quale veniva illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale identificata dal bando n. 366.48, in virtù della valutazione di 18/30 e del mancato raggiungimento della soglia di 21/30 (*doc. 3 – provvedimento di esclusione del 19.11.2018*).

È quindi evidente che gli atti impugnati sono gravemente lesivi poiché ledono il diritto della ricorrente di cui al co. 2, dell' art. 20, del D.Lgs. n. 75/2017.

Tutto ciò premesso, si chiede l'annullamento dei provvedimenti richiamati per i seguenti profili di illegittimità.

IN VIA PRELIMINARE: sulla giurisdizione.

In via preliminare, si osserva che la giurisdizione a pronunciarsi sul presente ricorso appartiene al Giudice Amministrativo.

Come è noto, infatti, l'art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4”*, ossia *“le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle*

pubbliche amministrazioni”, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001).

A tal proposito si osserva che la presente controversia rientra nella fattispecie disciplinata dal quarto comma della norma sopra richiamata, in quanto costituiscono oggetto del presente ricorso alcuni provvedimenti illegittimi emessi dall'amministrazione resistente nell'ambito di una procedura di stabilizzazione del personale precario, che ben può essere equiparata ad una procedura concorsuale.

Sul punto, si evidenzia che il Tar di Catania, con la sentenza n. 1342 del 26 giugno 2018, ha affermato che “rientra nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo la contestazione sulle stabilizzazioni, e in particolare sulle stabilizzazioni ex art 20 D.Lgs. 75/2017, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari una procedura volta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione”.

In particolare, nella sentenza si richiama l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che effettuata un'assimilazione tra la procedura di stabilizzazione e quella concorsuale in quanto entrambe preordinate ad assicurare l'accesso ai pubblici uffici a tempo indeterminato, infatti, la vicenda oggetto della pronuncia è una procedura rivolta a soggetti in possesso di specifici requisiti connessi tanto all'attività lavorativa che sia stata prestata per un determinato periodo temporale alle dipendenze della P.A. che avvia la procedura di stabilizzazione, quanto alle modalità di selezione all'esito di procedure selettive per il conferimento dell'incarico a tempo determinato o del lavoro flessibile possano, in virtù di apposite disposizioni legislative derogatorie alla regola del pubblico concorso, essere immessi in ruolo mediante la costituzione di un nuovo e differente rapporto di lavoro, stavolta a tempo indeterminato¹.

Tale orientamento è stato altresì confermato dalla Corte di Cassazione che recentemente si è espressa affermando che “la controversia in materia di stabilizzazione del personale precario di una pubblica amministrazione, concernendo gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di alcuni lavoratori mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”(Cass. SS. UU., 13/12/2017, n. 29915).

E ancora, la Corte di Cassazione, in un'altra sentenza ha anche affermato che “In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti

¹ In tal senso: Cass. Civ. SS.UU. n.1778/11 e n.24904/11; si veda altresì Cass. SS. UU. n. 16041/10

ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell'ipotesi – come nella specie – in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall'amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati” (Cass. SS. UU., 02/08/2017, n. 19166).

Nel caso di specie, la ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti emessi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del procedimento di stabilizzazione, poiché fortemente lesivi del suo diritto di partecipare alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Tali provvedimenti, adottati in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017, per la stabilizzazione del personale precario, ben possono essere equiparati agli atti di una procedura concorsuale finalizzata ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, come tali, rientranti nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Ne consegue che, sulla scorta delle pronunce e dell'orientamento poc'anzi richiamato, la giurisdizione a decidere relativamente al presente ricorso appartiene a Codesto Ill.mo Collegio.

MOTIVI IN DIRITTO

1- SULL' ILLEGITTIMITÀ DELLE SOGLIE D'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE: *violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017; degli artt. 3 e 4 Cost. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente ed incoerente. Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.*

Premesso quanto precede in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, preme immediatamente osservare che la delibera n. 125/2018 del 23.07.2018 e i conseguenti

bandi emessi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono affetti da numerosi vizi di legittimità in quanto emessi in evidente violazione di legge.

Come noto, il D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017 in materia di stabilizzazione del personale precario, all'art. 20, co. 1, dispone che *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con il rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.*

Il successivo comma 2, prevede che: *“nello stesso triennio 2018 – 2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, che non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

Dalla formulazione dell'articolo 20, poc'anzi richiamato, appare evidente che la norma si pone l'obiettivo di superare il precariato e di valorizzare l'esperienza maturata dai lavoratori all'interno della Pubblica Amministrazione.

Precisamente, tale scopo deve essere perseguito dalle amministrazioni mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori precari, differenziandoli a seconda che questi ultimi siano in possesso dei requisiti individuati al comma 1 o al comma 2.

Per quanto attiene al comma 2, l'amministrazione deve procedere alla stabilizzazione dei precari mediante l'indizione di un concorso ad essi riservato, al fine di valorizzare la professionalità acquisita da questi ultimi.

Ciò posto, la deliberazione n. 125/2018 del CNR, avente ad oggetto "l'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017", risulta viziata in quanto adottata in violazione di legge e in evidente eccesso di potere (doc.1 - Delibera n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Il prefato provvedimento prevede l'indizione di 26 concorsi per la stabilizzazione dei lavoratori precari aventi i requisiti di cui al comma 2, ponendo illegittimamente quale condizione per la partecipazione il raggiungimento di una soglia d'accesso, elidendo così il diritto alla stabilizzazione della Dott.ssa Bilotto.

In altre parole, l'ammissione è riconosciuta solo ai candidati che riportano un punteggio minimo di 21/30, anziché indistintamente a tutti i lavoratori aventi i requisiti del comma 2.

Si rileva, che il comportamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche è del tutto illegittimo e discriminatorio nei confronti della ricorrente che vanta un profilo conforme al disposto del comma 2, art. 20, D.Lgs. 75/2017. Difatti, quest'ultima ha diritto a partecipare ad una procedura selettiva riservata, tuttavia, è risultata illegittimamente esclusa a causa del mancato raggiungimento del punteggio di 21/30, arbitrariamente stabilito dalla resistente.

Precisamente, nella deliberazione n. 125/2018, il CNR dispone che:

"Il punteggio massimo di 30 punti per i titoli sarà attribuito in applicazione dei criteri di seguito elencati:

Titoli: Max 30 punti

- **Max 10 punti per gli anni di attività (valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR, le Università o presso altri Enti ed Istruzioni di ricerca):**
 - Da 7 anni in poi 10 punti
 - Da 5 anni a 6.99 8 punti
 - Da 3 anni a 4.99 6 punti

Si precisa che ai fini dell'ammissione alla procedura verranno presi in considerazione solo i periodi di attività presso il CNR, o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca, Viceversa, in sede di valorizzazione della professionalità, potranno essere computate anche le attività svolte presso le Università.

- **Max 12 punti per la produzione scientifica, tenuto conto della seguente griglia di riferimento:**

<i>Eccellente</i>	<i>12 punti</i>
<i>Ottima</i>	<i>10 punti</i>
<i>Buona</i>	<i>9 punti</i>
<i>Discreta</i>	<i>8 punti</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>6 punti</i>

In sede di primaria riunione le commissioni saranno chiamate a declinare in modo più scientifico e in conformità all'area strategica, i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alla produzione scientifica; il punteggio verrà attribuito sulla base di una valutazione complessiva della produzione medesima (non è dunque richiesta un'assegnazione analitica dei punteggi per ogni singolo titolo), previa stesura di un giudizio succintamente motivato per ciascun candidato.

Nel modello di curriculum strutturato verranno specificati i prodotti ricompresi nella categoria.

- **Max 8 punti per gli altri titoli del curriculum non ricompresi nella precedente categoria, sempre tenuto conto della seguente griglia di riferimento:**

<i>CV Eccellente</i>	<i>8 punti</i>
<i>CV Ottimo</i>	<i>7 punti</i>
<i>CV Buono</i>	<i>6 punti</i>
<i>CV Discreto</i>	<i>5 punti</i>
<i>CV Sufficiente</i>	<i>4 punti"</i>

Il provvedimento in parola è stato adottato in violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, difatti, come già profusamente prospettato, l'accesso al concorso viene interdetto a tutti i lavoratori precari che non raggiungono il punteggio stabilito dal CNR.

Si rammenta, altresì, che tale criterio appare antitetico rispetto alla volontà del legislatore di stabilizzare e valorizzare l'esperienza maturata dai precari presso l'amministrazione.

Inoltre, si rileva che la suddetta deliberazione viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., come pure, il disposto dell'art. 4 della Costituzione che riconosce pari dignità ad ogni tipologia di lavoro.

Vale poi osservare che l'amministrazione resistente, attraverso l'emanazione del prefato provvedimento, effettua una discriminazione sulla base dei titoli, senza tuttavia valorizzare adeguatamente l'anzianità di servizio.

Invero, il CNR riconosce un ingiusto vantaggio ai lavoratori che possono vantare un curriculum migliore oppure una consistente produzione scientifica, riservando ad essi un valore massimo di 20 punti.

Al contrario, l'odierna resistente ha deliberato di destinare solamente un massimo di 10 punti a valorizzazione dell'anzianità di servizio maturata.

Tale scelta appare in contraddizione rispetto all'intento perseguito dal legislatore ai fini del superamento del precariato, ove l'anzianità assume primaria importanza. Quanto appena affermato, trova conferma dalla lettura dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, il quale eleva tale requisito a condizione fondamentale per beneficiare della stabilizzazione.

Vi è da notare, che le descritte modalità di assegnazione del punteggio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, comprimono il diritto dei lavoratori privi di produzioni scientifiche o che non sono in possesso di *curricula* attraenti per l'amministrazione.

Giustappunto, i lavoratori precari che hanno maturato competenze e una considerevole esperienza presso l'amministrazione, rischiano di non essere ammessi alla selezione a causa di un pedestre computo numerico che, per contro, potrebbe premiare coloro che hanno delle produzioni scientifiche anziché una solida esperienza lavorativa.

Oltre a ciò, l'amministrazione non ha definito i criteri sulla base dei quali sarà effettuata la valutazione dei *curricula* presentati dai lavoratori, limitandosi a determinare dei punteggi assai poco indicativi quali "CV Buono, CV Ottimo".

Tali modalità di selezione del personale e assegnazione del punteggio risultano fortemente discrezionali e creano una manifesta ingiustizia nella valutazione dei candidati.

Pertanto, si rileva l'eccesso di potere dell'amministrazione nell'adozione dei provvedimenti impugnati, recanti le modalità di reclutamento fin qui descritte.

In ultimo, si eccepisce la violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, in quanto la deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche appare incoerente e non adeguatamente motivata.

Infatti, l'amministrazione non offre alcuna motivazione a sostegno delle disposizioni adottate, inoltre, queste appaiono inappropriate e incoerenti con le finalità della stabilizzazione dei lavoratori precari.

Ne consegue, che i provvedimenti risultano del tutto illegittimi per i motivi fin qui diffusamente esposti e devono essere annullati da Codesto Ill.mo Collegio.

2- SULL' ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO: *violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017; Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente. Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.*

In secondo luogo, pare particolarmente rilevante evidenziare a Codesto Ill.mo Tribunale l'illegittimità che affligge l'operato della commissione esaminatrice in ordine alla valutazione del profilo della ricorrente.

Come noto, la Dott.ssa Bilotto ha partecipato alla procedura concorsuale relativa al bando n. 366.48, finalizzata al reclutamento di tre unità di personale con profilo di ricercatore – III livello professionale, afferente all'*area strategica Biologia, biotecnologie e biorisorse*.

In data 19.11.2018 il CNR notificava alla ricorrente il provvedimento di esclusione, recante l'oggetto "*Bando 366.48 – Biologia, biotecnologie e biorisorse strutture / istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche*", a mezzo del quale comunicava alla ricorrente di aver ottenuto una valutazione complessiva di 18/30 e, pertanto, di non poter sostenere il colloquio previsto dal bando.

Stante l'illegittimità della soglia di accesso al colloquio di 21/30, profusamente descritta nei motivi di diritto che precedono, la valutazione operata risulta viziata e particolarmente pregiudizievole per la ricorrente.

Innanzitutto, si evidenzia che la ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti per poter partecipare alla procedura di reclutamento riservata di cui all'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017.

La Dott.ssa Bilotto possiede un profilo brillante, pertinente alla figura ricercata dall'amministrazione.

Nel dettaglio, può vantare una produzione scientifica rilevante, caratterizzata da continuità ed originalità, come pure, svariate partecipazioni con ruoli di responsabilità nell'ambito di progetti scientifici.

Ciò posto, la valutazione conferita di 18/30 non appare confacente con il profilo dell'odierna ricorrente, bensì risulta il frutto di una valutazione pedestre e pernicioso.

Difatti, l'esclusione operata arreca un ingente nocumento alla ricorrente, in quanto comporta un' elisione del diritto di quest'ultima a beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato.

Oltre a quanto sinora esposto, si ravvisa altresì una netta violazione dell'art. 3 della legge 241/90, in base alla quale l'amministrazione ha l'obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti adottati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Ebbene, è di tutta evidenza come nel prefato provvedimento non vi sia alcun riferimento rispetto alle motivazioni che hanno indotto la commissione a giungere a tale conclusione.

La valutazione è inficiata da un evidente vizio motivazionale, in quanto non contiene alcuna valida tesi argomentativa che consenta alla Dott.ssa Bilotto di ricostruire l'*iter* logico seguito dalla commissione.

Non appare sufficiente la sola indicazione della valutazione assegnata, in quanto comporta un'imperscrutabilità dell'operato compiuto in sede d'esame.

Giustappunto, nel provvedimento di esclusione notificato dall'amministrazione resistente la motivazione appare visibilmente inadeguata ed elusiva.

A ben vedere, quest'ultima si limita ad affermare che *"la commissione non ha ammesso la S.V. a sostenere il colloquio previsto dal bando di concorso, in quanto ha conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore al minimo previsto all'art. 7 comma 1 del predetto bando"*.

Non vi sono dubbi che la genericità della motivazione addotta, rende di fatto incomprensibili le ragioni alla base della valutazione conferita.

L'amministrazione avrebbe quindi dovuto opportunamente specificare le motivazioni che hanno comportato l'esclusione della Dott.ssa Bilotto.

In tal senso, si noti che la giurisprudenza si è occupata della vicenda affermando che *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113"*

della Costituzione”_(da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

È quindi evidente che il provvedimento nella sua attuale formulazione risulta affetto da nullità, poiché adottato in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.

L’illegittimità dell’operato compiuto dalla commissione esaminatrice è apodittico, così come il nocimento sofferto dalla Dott.ssa Bilotto, la quale a causa della superficialità con cui è stata valutata, risulta esclusa e privata della possibilità di beneficiare del suo diritto alla stabilizzazione.

Alla luce dei numerosi vizi che affliggono la valutazione compiuta, non vi è dubbio che la ricorrente avrebbe potuto raggiungere un punteggio certamente superiore rispetto a quello assegnato, che le avrebbe permesso di superare la soglia di 21 punti posta illegittimamente dall’amministrazione resistente.

Ne discende, che la valutazione del profilo della ricorrente è meritevole di censura, in quanto risulta compiuta in violazione di legge, nonché, in eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Si insiste per l’accoglimento del presente motivo.

* * * * *

Per i motivi profusamente esposti è di tutta evidenza che i provvedimenti impugnati sono gravemente lesivi e pregiudizievoli nei confronti della Dott.ssa Bilotto, difatti, anziché tendere alla stabilizzazione e alla valorizzazione dell’esperienza maturata da quest’ultima, rischiano di escluderla dalla procedura di reclutamento a causa dell’apposizione di soglie di accesso illegittime e della valutazione del tutto arbitraria del suo profilo.

Appare doveroso rammentare il gravissimo nocimento e le ripercussioni che ne discendono, sia sulla sfera lavorativa sia sulla qualità della vita, e quindi sulla salute, della lavoratrice che vede così tradito il suo desiderio e diritto ad essere finalmente stabilizzata a tempo indeterminato dopo anni di precariato.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. DI AMMISSIONE CON RISERVA DELLA
RICORRENTE ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

Ciò premesso e ritenuto la ricorrente, come rappresentata e difesa,

RICORRE

ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti provvedimenti:

- 1- Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa *“all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”*, nella parte in cui delibera *“l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”*;
- 2- E nella parte in cui dispone *“ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati dovranno riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del colloquio i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”*;
- 3- Nonché, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un massimale di 30 punti per i titoli, di cui 10 punti per l’anzianità di servizio, 12 punti per la produzione scientifica e 8 punti destinati alla valutazione del curriculum;
- 4- Del bando n. 366.48 – Area strategica Biologia, Biotecnologie e biorisorse – tre posti, nella parte in cui dispone che *“il concorso è bandito per titoli e colloquio con una suddivisione del punteggio complessivo di punti 90, articolata come segue: max 30 punti per i titoli, max 60 punti per il colloquio.”*
- 5- E nella parte in cui prevede che *“ai fini dell’ammissione al colloquio i candidati dovranno riportare un punteggio minimo di 21/30 mentre per il superamento del colloquio i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 42/60”*;
- 6- Del provvedimento di esclusione del 19.11.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui non ammette la ricorrente a sostenere il colloquio previsto dal bando n. 366.48;
- 7- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

In ordine al *fumus boni iuris* ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove la ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale, rischia di vedere negato il suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato.

E’ di tutta evidenza che tale esclusione è il frutto dell’illegittimità dell’operato dell’odierna resistente. Ciò comporta che la mancata assunzione a tempo indeterminato

della ricorrente finirebbe per consolidare il nocumento subito con l'ulteriore pregiudizio del rischio della perdita del posto di lavoro qualora il rapporto in essere a tempo determinato non venga rinnovato.

Inoltre, nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione acquisire il personale e le competenze specifiche maturate nel corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tali risorse per l'attività di ricerca .

Roma, 18.01.2019

Avv. Domenico Naso

* * * * *

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere il ricorso unitamente all'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Procura alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si versano in produzione:

- 1- Deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 2- Bando n. 366.48 – area Biologia, biotecnologie e biorisorse – tre posti;
- 3- Provvedimento di esclusione del 19.11.2018;

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 18.01.2019

Avv. Domenico Naso